



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ALBERTO GIUSTI	Presidente
LAURA TRICOMI	Relatore
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
FILIPPO D'AQUINO	Consigliere
ELEONORA REGGIANI	Consigliere

Oggetto:

FILIAZIONE

MINORI

Ud.21/01/2025 CC

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 11156/2024 R.G. proposto da:

[redacted] elettivamente domiciliata in SALERNO [redacted]  
[redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted] che la  
rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.

-ricorrente-

Contro

[redacted]

-intimato-

avverso l'ORDINANZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. cron.  
149/2024 nel proc. n. 2143/2023 pubblicata il 07/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2025  
dal Consigliere LAURA TRICOMI.

**FATTI DI CAUSA**

1.- Dall'unione non coniugale tra [redacted]

[redacted] erano nati i figli [redacted]



[redacted] i quali,  
a seguito della rottura del vincolo affettivo tra i genitori, convivevano prevalentemente con la madre.

Con ricorso depositato in cancelleria in data 16.03.2022, la ricorrente aveva adito il Tribunale di Avellino ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., come modificato dagli artt.473 bis 38, art. 473 bis 39, al fine di ottenere l'intervento del giudice non solo in termini di ammonimento e/o condanna del convenuto, ma anche per l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento dei minori e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale. In data 26.09.2023 il Tribunale aveva rigettato il ricorso.

Il reclamo proposto da [redacted] è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Napoli, con ordinanza depositata il 7 febbraio 2024 che reca una motivazione parzialmente illeggibile da cui sembra evincersi che l'inammissibilità è stata dichiarata perché il reclamo è stato depositato oltre dieci giorni dalla comunicazione di cancelleria del provvedimento di primo grado.

[redacted] ha proposto ricorso chiedendo la cassazione dell'ordinanza impugnata con cinque mezzi illustrati con memoria. [redacted] è rimasto intimato.

È stata disposta la trattazione camerale.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

2.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 196 sexies c.p.c. sostitutivo dell'art.16 bis, del d.l. n. 179/2012 n. 221.

3.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione art. 156, commi primo e terzo, cod.proc.civ., deducendo che il deposito aveva raggiunto ampiamente il suo scopo interrompendo ogni termine di decadenza.



4.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 348 bis c.p.c.

Dopo aver rammentato che il legislatore con la novella n.149 del 2022 ha stabilito che ove il giudice ravvisi che l'impugnazione sia inammissibile o manifestamente infondata, egli dispone la discussione orale della causa, secondo quanto previsto dall'art. 350 bis c.p.c. La ricorrente si duole che nel caso di specie la Corte di Appello di Napoli abbia pronunciato l'inammissibilità con ordinanza e senza alcuna discussione orale della causa.

5.- Con il quarto motivo si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistito nella circostanza che il deposito era avvenuto e si era perfezionato in data 06/10/2023 e che il deposito del 09/10/2023 era solo un rinnovo dell'invio della busta telematica.

6.- Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione artt. 24 e 111 Costituzione, deducendo che l'ordinanza della Corte d'Appello pregiudica il diritto d'azione contenuto nell'art.24 della Costituzione.

7.- Il primo ed il quarto motivo, da trattare congiuntamente per connessione, sono fondati e vanno accolti.

Questa Corte ha già affermato che il deposito telematico del ricorso si perfeziona, anche ai fini del rispetto del termine, decorrente dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, al momento della ricevuta di avvenuta consegna, ancorché il ricorso sia stato iscritto in un registro diverso da quello prescritto per la specifica controversia, senza che perciò rilevi la successiva iscrizione nel registro corretto (Cass. n. 1369/2023), ciò perché il deposito del ricorso in via telematica utilizzando un registro diverso da quello prescritto non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia perché manca una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia perché una volta che l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio





giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e la messa disposizione dell'atto alle altre parti (Cass. n. 15243/2022).

Come si evince dalla specifica allegazione e trascrizione della ricorrente, in data 06.10.2023 alle ore 14:20:25 il difensore della ricorrente aveva depositato reclamo presso la Corte di Appello di Napoli, come da ricevuta di avvenuta consegna, e in pari data alle ore 18:12:21 aveva depositava busta complementare contenente documenti presso la Corte di Appello di Napoli, come da ricevuta di avvenuta consegna.

In data 09.10.2023 alle ore 10:23, dopo tre giorni dalla scadenza del reclamo, la Corte di Appello di Napoli aveva comunicato l'esito dell'atto codice1 con la seguente dicitura: *"deposito su fascicolo appartenente ad altro registro. Atti rifiutati il 09.10.2023"*.

In data 09.10.2023 all'esito l'avv. [REDACTED] aveva provveduto al rinnovo della trasmissione della busta telematica ed all'allegazione di una nota di deposito tempestivo con la quale aveva precisato che il deposito telematico del reclamo era stato tempestivo stante l'invio del 06.10.2023.

Pertanto, nel caso di specie, il deposito non risulta tardivo (e cioè avvenuto oltre il 6/10/2023), ma risulta avvenuto su altro registro e poi ripetuto dalla parte sul registro corretto.

La decisione impugnata è, pertanto, errata e va cassata, in quanto non risultano rettammente applicati i principi prima ricordati ed esaminati gli atti di causa pertinenti.

8.- Restano assorbiti gli altri motivi.

9.- In conclusione, vanno accolti i motivi primo e quarto, assorbiti gli altri; l'ordinanza impugnata va cassata, con rinvio della



causa, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio,  
alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

**P.Q.M.**

- Accoglie i motivi primo e quarto, assorbiti gli altri; cassa l'ordinanza impugnata con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;

- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 gennaio 2025.

Il Presidente

Alberto Giusti

